



## PROVINCIA DI VICENZA

### CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Vista la Pre-intesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale della Provincia di Vicenza relativa all'annualità 2023 parte economica prot. n. 44609, sottoscritta dalle parti;

Visto il verbale n. 19 del 25 ottobre 2023, agli atti d'ufficio, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 e dell'art. 40, comma 3 – sexies, del d. Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 119 del 10/11/2023 prot. n. 49499 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del predetto accordo integrativo decentrato;

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo:

Premesso che:

- in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018;
- il titolo II "Relazioni sindacali" del citato CCNL, all'art. 45, stabilisce le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, al comma 1 si precisa che il contratto integrativo ha una durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 45, mentre le materie di cui all'art. 45, comma 1, lettera a) sono negoziate con cadenza annuale;

Considerato che:

- il comma 4 del citato articolo 45 stabilisce che, negli enti con meno di tre dirigenti le materie indicate al comma 1, sono oggetto di confronto;
- il comma 7 dell'art. 8 stabilisce che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti integrativi;
- il titolo IV del CCNL regola il trattamento economico dei dirigenti ed in particolare l'art. 67 disciplina il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

Dato atto che i dirigenti in servizio presso l'Ente sono tre e che pertanto risulta necessario effettuare la contrattazione decentrata integrativa annualmente, per le materie indicate dal comma 1, lettera a) dell'art. 45, il quale recita: *"la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57"*;

Visto che:

- le parti negoziali hanno sottoscritto il contratto integrativo collettivo per il triennio 2021-2023 parte normativa e per l'anno 2021 parte economica come da prot. n. 54927 del 23/12/2021;
- per l'anno 2022 è stato sottoscritto il CCID prot. n. 48553 lasciando inalterato quanto stabilito nel precedente accordo;
- in data 7 giugno 2023 con determinazione n. 818 è stato costituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente anno 2023;

Dato atto che nel corso dell'incontro di delegazione trattante del 4 ottobre, le parti hanno valutato l'opportunità di attivare il welfare integrativo sanitario previsto dal CCNL;

Al citato CCID viene pertanto aggiunto il seguente articolo che sostituisce il precedente art. 19:

#### Art. 19 Welfare integrativo

1. L'art. 32 del CCNL 2016/2018 prevede che in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando le tipologie di benefici e le complessive risorse destinate;
2. Gli oneri sono sostenuti mediante l'utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 57 nel limite del 2,5% delle complessive disponibilità, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
3. Le parti concordano di destinare € 4.500,00 complessive per l'attivazione di tale istituto, previo parere favorevole di ciascun interessato. Nel caso di non adesione del singolo all'iniziativa la somma individuale stanziata di € 1.500,00 sarà attribuita come retribuzione di risultato;
4. Le eventuali economie derivanti dall'attivazione dell'istituto confluiranno nella retribuzione di risultato;
5. Le parti, in via sperimentale, concordano sull'esigenza di avviare forme di welfare aziendale sanitario, riservandosi una valutazione a seguito di monitoraggio annuale sull'efficacia delle misure adottate e sul gradimento riscontrato dai dirigenti dell'ente;
6. In ogni caso i piani vengono confermati o aggiornati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all'art. 45, comma 1, lettera a) CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018, ai sensi dell'art. 8 del citato CCNL;
7. Per la durata del presente contratto le parti concordano per la fruizione di servizi di welfare per l'assistenza sanitaria, per esempio esami diagnostici, visite specialistiche, ecc.

Rimangono invece inalterate le disposizioni contenute nel CCID al titolo III – Disposizione sugli istituti economici - e con particolare riferimento all'art. 16 "*Criteri di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Criteri per l'assegnazione della posizione*", all'art. 17 "*Retribuzione di risultato*" e all'art. 18 "*Incarichi dirigenziali ad interim*";

Atteso che la ripartizione delle risorse decentrate del fondo 2023, deve avvenire in conformità al contenuto del CCNL del 17 dicembre 2020 e al CCID del 23/12/2021;

Le parti tutto ciò premesso,

#### **STABILISCONO**

**Di integrare il contratto integrativo collettivo decentrato per il triennio 2021-2023 parte**

normativa prot. n. 54927 del 23/12/2021 con il sopracitato articolo sul welfare integrativo sanitario, destinando per l'anno 2023 la somma complessiva di € 4.500,00 mentre i criteri di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato per l'anno 2023 - rimangono i medesimi fissati con il CCNL del 17/12/2020 e con il CCDI sottoscritto il 23/12/2021 e resta, altresì confermato anche il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Allegato prospetto fondo risorse decentrate anno 2023.

Vicenza, 15 novembre 2023

Delegazione trattante di parte pubblica:

*Sparacio Giuseppe* *Firmato Digitalmente 15/11/2023*

*Bazzan Caterina* *Firmato Digitalmente 16/11/2023*

Delegazione trattante di parte sindacale Organizzazioni Sindacali Territoriali:

DIREL *Cunico Guido* *Firmato Digitalmente 20/11/2023*

*Di Pace Ruggiero* *Firmato Digitalmente 17/11/2023*

FEDIR *Menni Paola Maria* *Firmato Digitalmente 20/11/2023*

CISL FP *Elena Tonelli* *Firmato Digitalmente 17/11/2023*

CGIL FP *Miglioranza Giulia* \_\_\_\_\_

UIL FPL *Paggin Carola* \_\_\_\_\_

ANNO 2023

COSTITUZIONE		UTILIZZO		
Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore
Art. 57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse corte e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 176.487,00	Ributizione di Posizione	€ 123.819,00
Art. 57, comma 2, lettera a) e art. 56, commi 1 e 2	ivi comprese quelle di cui all'art. 56 - Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018 (€ 12.820,51); detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	€ 12.820,51	art. 32 Welfare integrativo	€ 4.500,00
Art. 57, comma 2, lettera a)	ivi comprese la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno pari ad € 499,77 somma che non viene riportata per non superare il limite 2016/2018	€ ZERO	Ributizione di Risultato	€ 60.988,51
Art. 57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 - compensi avvocatura per cause vince	€ 30.000,00	Ributizione di Risultato (Omicomprensività) Compensi avvocatura	€ 30.000,00
Art. 57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima	€ ZERO		
Art. 57, comma 2, lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ ZERO		
Art. 57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Omicomprensività del trattamento economico)	€ ZERO		
Art. 57, comma 2, lettera c)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ ZERO		
Art. 57.3 (una tantum)	Risorse anno 2022 non integralmente utilizzate	€ ZERO		
Totale		€ 219.307,51	TOTALE	€ 219.307,51